

Silvia Zanlorenzi (Amnesty International Venezia), Tortura, aziende e legislazione. L'inadeguatezza giuridica del reato di tortura in tre casi di studio.

Nell'anno del cinquantesimo anniversario di Amnesty International, a scorrerne la storia e l'evoluzione, tra le numerose tematiche affrontate, la stesura del seguente contributo offre l'opportunità di sottolineare il fondamentale contributo dato dall'associazione, alla stesura di alcuni dei fondamentali strumenti giuridici di attuale riferimento compilati in sede ONU. La prima campagna per l'abolizione iniziava nel 1972; l'anno successivo la mobilitazione fino ad allora promossa, rendeva possibile l'approvazione di una risoluzione ONU che condannava l'uso della tortura, fino al 1984 quando, avviata la seconda campagna strutturata in 12 punti intesi a metter fine a questa pratica aberrante, l'Assemblea delle Nazioni Unite approvava la Convenzione contro la tortura e altri trattamenti e pene crudeli, disumani e degradanti.

Nello specifico, questo intervento, proposto in occasione della VI giornata di studio promossa dal CIRDU e dalla rivista DEP, sul tema de *La tortura e le donne*, ha messo a fuoco una prospettiva particolare, al fine di comprendere quale tipo di situazioni permettano il ricorso alla tortura, in condizioni di semi-impunità, ovvero in che genere di contesto o a seguito di quali vuoti di tipo giudiziario, il torturatore riesca a perpetuare questo atto di assoluto diniego dell'umanità della persona.

Come suggerisce il titolo, si prenderanno in considerazione tre casi. Il primo si riferisce alla situazione italiana in cui, nonostante la ratifica della Convenzione del 1984, persiste un vuoto nell'ordinamento giuridico interno che impedisce al giudice di sanzionare il reato di tortura; il secondo affronta le approssimazioni e la generale inadeguatezza di uno strumento, un regolamento UE che, pur volto a bloccare il commercio e la diffusione degli strumenti di tortura, in realtà finisce per offrire margini d'azione che permettono alle aziende produttrici di strumenti finalizzati alla tortura di proseguire nella loro attività. Infine, è il terzo a porre l'attenzione su un caso che riguarda le donne, segnalato in Sudan nel luglio 2009 in seguito ad un ordinamento giudiziario che esplicitamente autorizza il ricorso alla tortura, con finalità "correttiva", nei confronti di donne il cui abbigliamento sia reputato "indecente".

Nel nostro paese la tortura non è inclusa tra i reati penalmente perseguibili¹ per quanto, come chiarito in precedenza, prima nel 1985, poi nel 1989, siano state apposte firma e ratifica alla Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Il rapporto di Amnesty International del 2010 ha dedicato alcune osservazioni sulla ricorrenza di questo reato, con un accenno di particolare importanza, ovvero le

frequenti denunce di tortura e altri maltrattamenti commessi da agenti delle forze di polizia, nonché segnalazioni di decessi avvenuti in carcere in circostanze controverse. L'Italia non ha

¹ Per ora, ne esiste un riferimento nel codice penale militare, tale per cui il divieto si applica in quei territori dove le Forze Armate italiane siano presenti come contingente estero.

istituito un organismo indipendente di denuncia degli abusi della polizia, né ha introdotto il reato di tortura nel codice penale.

Proseguendo con alcuni dei casi più gravi individuati:

- Il 6 luglio 2009 quattro agenti di polizia sono stati condannati a pene detentive di tre anni e sei mesi ciascuno per l'omicidio colposo di Federico Aldrovandi, morto nel settembre 2005 dopo essere stato fermato da agenti di polizia a Ferrara. Durante l'indagine e il processo gli agenti non sono stati sospesi dal servizio e, alla fine dell'anno, sono ricorsi in appello contro la condanna².

- Il 14 luglio 2009, un agente della polizia stradale è stato condannato in primo grado dal Tribunale di Arezzo per l'omicidio colposo di Gabriele Sandri, ucciso nel novembre 2007 da un colpo di pistola.

- Il 22 ottobre Stefano Cucchi è morto in un reparto penitenziario dell'ospedale Sandro Pertini di Roma, sette giorni dopo il suo arresto. La famiglia ha ritenuto che le ferite rilevate sul suo corpo dopo il decesso dimostrassero i maltrattamenti subiti. Il magistrato inquirente ha incriminato tre agenti di custodia e tre medici per "omicidio colposo".

Tra quelli indicati, un caso in particolare merita attenzione, quello in cui la determinazione della famiglia della vittima nel richiedere chiarezza sui fatti, ha richiamato fortemente l'attenzione dei media. Le foto del corpo di Stefano Cucchi, diffuse per volontà dei familiari, avevano da subito suscitato forte impressione e avevano fatto dubitare che il decesso, avvenuto nell'ottobre 2009 all'ospedale Sandro Pertini di Roma³, potesse essere ricollegabile a quella che inizialmente era stata indicata come la causa, ovvero una "caduta accidentale". Il 17 giugno 2010, pochi giorni dopo la pubblicazione del Rapporto amnestyano, la Procura di Roma arrivava a richiedere il rinvio a giudizio di 13 persone in relazione alla morte di Cucchi⁴.

Il paragrafo successivo del capitolo dedicato all'Italia nel Rapporto 2010 porta all'attenzione un caso altrettanto grave di abusi fisici, quello del G8 di Genova del 2001, sul cui progresso della sequela giudiziaria così si scrive:

² In data 10 giugno 2011 è giunta notizia, della condanna degli imputati per la morte del giovane emiliano, a tre anni e sei mesi di reclusione per la morte del giovane Aldrovandi.

³ Il trentunenne romano era stato fermato pochi giorni prima, il 15 ottobre, in seguito arrestato e condotto al carcere di Regina Coeli per accertamenti. Fino al giorno della morte, pur essendo passato per gli ambulatori del Tribunale, dello stesso carcere e dell'ospedale Fatebenefratelli, mai aveva ricevuto la possibilità di essere visitato dai parenti, sconvolti dal fatto che in quei sei giorni, Stefano non avesse avuto modo di comunicare i loro eventuali problemi di salute.

⁴ Si tratta di sei medici, tre infermieri dell'ospedale Sandro Pertini e di tre agenti di polizia penitenziaria, oltre al Direttore dell'Ufficio detenuti e del trattamento del P.R.A.P., il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria. A partire da quest'ultimo, le accuse erano il reato di falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale e abuso d'ufficio, per i sanitari di favoreggiamento, abbandono di incapace, abuso d'ufficio e falsità ideologica, mentre l'imputazione agli agenti era di lesioni e abuso di autorità. Riferimenti più recenti hanno confermato l'epilessia di cui Stefano Cucchi era affetto, oltre ad aver sofferto in passato anche di anoressia. Nell'ultima testimonianza vocale esistente, registrata in un interrogatorio in carcere del 16 ottobre 2009, Cucchi menzionava anche problemi di anemia.

Il 5 marzo 2010 è stata emanata la sentenza di appello per le brutalità commesse durante il G8 di Genova del 2001 nei confronti di oltre 200 detenuti nel carcere provvisorio di Bolzaneto, delle quali sono stati ritenuti responsabili tutti i 44 imputati nel processo, tra cui agenti di polizia di stato, della polizia penitenziaria e medici. *La mancanza di reato di tortura nel codice penale italiano ha impedito di punire i responsabili in modo proporzionato alla gravità della condotta loro attribuita. I reati minori di cui questi sono stati giudicati responsabili sono sottoposti a prescrizione e nessuno tra coloro che ha violato i Diritti Umani a Bolzaneto sconterà alcun periodo di carcere*⁵. Il 18 maggio 2010, la Corte d'appello di Genova ha riconosciuto le responsabilità di 27 tra agenti e dirigenti della polizia per i gravi abusi commessi nella notte tra il 21 e il 22 luglio 2001, ai danni di decine di persone presso la scuola Diaz. Ne è emerso un quadro allarmante di gravi violazioni (tra cui lesioni gravi, arresti illegali, falso e calunnia), commesse nei confronti di decine di manifestanti inermi, aggrediti mentre si trovavano in luogo di riparo notturno al termine delle manifestazioni. Nei nove anni trascorsi non c'è stata alcuna parola forte di condanna da parte delle istituzioni per il comportamento tenuto dalle forze di polizia, né un'analisi interna ai corpi di polizia relativa al fallimento nella gestione dell'ordine pubblico a Genova nel 2001.

In sostanza, nell'analisi della situazione italiana, così come si presentava al momento della pubblicazione del Rapporto 2010 e relativamente al paragrafo "Tortura e maltrattamenti; *responsabilità delle forze di polizia per l'uso della forza e delle armi*"⁶, colpiva il fatto che venissero menzionati solo reati commessi da corpi di polizia: polizia municipale, polizia di stato, polizia stradale, agenti di polizia penitenziari. Nel caso del G8, si auspicava invece un'indagine *interna* agli apparati di polizia che non riuscirono a gestire l'ordine pubblico in quei giorni di violenta confusione. Negli stessi giorni in cui a Roma venivano rinviati a giudizio i 13 imputati del caso Cucchi, fonti differenti da quelle dell'associazione richiamavano l'attenzione, ancora in data 17 giugno 2010, sulla condanna in appello del Capo della polizia italiana al tempo di *summit* genovese, ad un anno e quattro mesi di reclusione per istigazione alla falsa testimonianza nei confronti dell'ex questore di Genova nel processo per l'irruzione alla Diaz.

Anche il secondo caso di studio riceveva riscontro, sia istituzionale, sia da parte dei media nello stesso 17 giugno 2010: a Bruxelles il Parlamento europeo adottava una risoluzione in cui si riconosceva l'urgenza di rafforzare le norme vigenti per impedire la partecipazione dei Paesi dell'Unione Europea al commercio globale di strumenti di tortura. Sulla questione la posizione di Amnesty International era stata resa nota pochi mesi prima, nel marzo 2010, con la pubblicazione di un rapporto redatto con la Omega Research Foundation⁷. Il testo analizzava quel Regolamento 1236/2005 del Consiglio d'Europa il quale, alla sua approvazione, era stato salutato come primo atto ufficiale di controllo per il commercio multilaterale finalizzato a proibire il commercio internazionale di strumenti "che non abbiano fine altro se

⁵ Corsivo mio.

⁶ Corsivo mio.

⁷ La Fondazione, con sede a Londra, conduce ricerche sull'impatto che sui Diritti Umani, hanno i trasferimenti internazionali di tecnologie ad uso militare, sicurezza e polizia, incluse armi di piccolo taglio, armamenti strategici, strumenti di tortura e dispositivi di sicurezza in dotazione a regimi repressivi. Il testo del rapporto compariva alla pagina web della Sezione italiana http://www.amnesty.it/aziende_europee_commercio_strumenti_di_tortura, comunicato a seguito del quale tuttavia, era stato necessario un chiarimento di pochi giorni successivi, in data 24 marzo 2010 <http://www.amnesty.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3220>.

non di infliggere pena capitale, tortura o altri maltrattamenti” e pure indicato dall’allora *Special Rapporteur* delle Nazioni Unite come “una pietra miliare nella lotta contro la tortura ed un modello giudiziario per paesi di altre regioni, al di fuori di quella europea”. Le due ONG dunque, ne avevano riesaminato la redazione in rapporto alla sua efficacia d’applicazione e soprattutto in riferimento ad alcune lacune che evidentemente avevano continuato a verificarsi a partire dalla sua implementazione, segnalate in seguito dal medesimo *Rapporteur*.

I punti critici sarebbero i seguenti:

- il Regolamento 1236/2005 resta ancora inapplicato o applicato solo parzialmente in diversi stati membri dell’Unione Europea;
- le aziende di alcuni stati membri hanno continuato a mettere in commercio strumenti esplicitamente proibiti nelle attività di import/export da e verso l’Unione Europea in base al loro utilizzo finalizzato a tortura ed altri maltrattamenti;
- altri Stati membri hanno apertamente autorizzato l’esportazione di dispositivi di sicurezza, sotto il controllo del Regolamento, verso destinazioni dove essi vengono usati a fini di tortura o altri maltrattamenti, dando adito a serie preoccupazioni sull’adeguata valutazione in merito agli *standard* di Diritti Umani applicati alle licenze di esportazione;
- diverse scappatoie nel Regolamento continuano a permettere ad aziende degli stati membri di svolgere attività di smercio illegale di strumenti usati per torturare o infliggere altri maltrattamenti da parte di forze militari e di sicurezza. Nell’elenco compaiono bastoni chiodati, serradita in metallo, manette dotate di elettro-shock per provocare perdita dei sensi, e serrapolsi da muro per prigionieri e detenuti, con un potenziale di 50.000 volts.

Relativamente a ciascuna lacuna individuata sono disponibili riferimenti e casistiche specifiche.

Per quanto riguarda il primo punto si deve tenere presente che il Regolamento, effettivo dal 30 luglio 2006, è vincolante per tutti i 27 stati membri e assume dunque in tutti *status* di legge nazionale. Dai dati forniti da Repubblica Ceca, Germania, Lettonia, Olanda, Spagna e Regno Unito risulta tuttavia che licenze per l’esportazione sono state concesse per strumenti che nei paesi destinatari vengono utilizzati per tortura e altri trattamenti crudeli, inumani e degradanti, senza escludere casi in cui le medesime licenze siano state emesse da stati membri per destinazioni alle quali altri tra gli europei, avessero dato parere negativo. La lettura di alcune tavole del rapporto⁸ conferma il genere di attività condotta fuori dalle linee stabilite dal Regolamento 1236: in un periodo compreso tra luglio 2006 e luglio 2008 il numero di autorizzazioni concesse all’*export* da parte del governo tedesco, ad esempio, ammontava a cinque in direzione India e Cina, dove l’articolo in questione è il PAVA, acronimo del *Pelargonic Acid Vanillylamide*, un sostituto dello spray sintetico al pepe; quanto all’utilizzo, giunto il prodotto a destinazione, una nota del 2008 da parte dello *Asian Centre for Human Rights*, segnalava il ricorso sistematico alla tortura sotto detenzione delle forze di polizia indiane, per quanto essa venisse rilevata non tanto come pratica sistematica messa in atto dagli

⁸ *From words to deeds. Making the EU ban on the trade in “tool of torture” a reality*, pp.13-14, alla pagina web del sito internazionale <http://www.amnesty.org/en/library/info/EUR01/004/2010/en>.

ufficiali delle prigioni, quanto invece taciuta e occultata come violenza perpetrata tra i detenuti da parte delle bande incarcerate. Si sa, tuttavia, che oltre ai pestaggi, è diffuso l'uso di spray acido iniettato nel retto nel corso dell'interrogatorio. Il Rapporto annuale del 2007 segnalava quanto ampio fosse in detenzione, il ricorso alla tortura, citando il caso di un detenuto cinese, membro di una setta protestante non ufficialmente riconosciuta dalle autorità, costretto ad inalare uno spray al peperoncino. Le notizie relative al caso ungherese sono invece giunte ad Amnesty International ed alla Omega Foundation tramite il *report* del 2005 compilato dal Comitato per la prevenzione della Tortura del Consiglio d'Europa. I riscontri forniti dalla autorità magiare confermavano l'introduzione in tutte le prigioni e centri di polizia di cinture dotate di voltaggio a 50.000 volts, insieme ai bastoni da percosse. Per quanto il locale governo abbia garantito nel 2006 che i bastoni citati nel documento europeo non erano stati usati, nessuna informazione è mai giunta per quanto riguarda le cinture. Ciononostante è proseguito il rifiuto da parte delle autorità ungheresi a non fornire ulteriori dati alle due ONG nel corso della stesura del proprio documento. Queste ultime, tuttavia, non disponendo di alcun riferimento su aziende presenti nel continente europeo produttrici di simili strumenti, ritengono necessario segnalare come tale attività di importazione violi il Regolamento nonché gli obblighi in materia di diritto internazionale per prevenire la pratica della tortura e di altri maltrattamenti entro i propri territori.

Ancora, tra le lacune, non è stata tralasciata la necessità di far includere nell'Appendice II un elenco di strumenti finalizzati ad infliggere tortura o altri maltrattamenti, regolarmente identificati in quei contesti in cui essa sia stata eseguita, ma che nessun testo giudiziario tuttora bandisce esplicitamente: bastoni chiodati – di cui si conosce l'utilizzo in Cina, Cambogia e Thailandia, ma per i quali non si è potuto identificare alcun produttore europeo –; manette fissate alle pareti o al pavimento delle prigioni – di cui si conosce l'uso nelle Repubblica Ceca e nell'amministrazione delle Antille olandesi di Aruba –, e la cui produzione è stata rilevata in territorio polacco, Federazione russa e Stati Uniti; serrapollici, per i quali il Regolamento indica il necessario controllo in ambito commerciale senza però darne chiara proibizione. Né si dimenticano le fruste, tra cui ad esempio lo *sjambok*, solitamente in cuoio, pelle di ippopotamo o rinoceronte, prodotto in Sudafrica, dove è ancora individuato come sinonimo di *apartheid*, e ancora utilizzato in contesti diversi da quello giudiziario ufficiale. Considerato una versione del bastone indonesiano *cambuk*, si pensa sia giunto in Africa al seguito degli schiavi malesi e se ne riscontra ancora l'utilizzo, oltre che nel sud del continente, anche nella Repubblica del Congo dove è chiamato *fimbo* ed usato in regime di lavori forzati.

Quest'ultima pratica ci introduce al terzo caso prescelto che vede come protagonista una donna, emblematico della pratica della tortura incredibilmente autorizzata dai riferimenti giudiziari. Il fatto si era verificato in Africa nel luglio del 2009: Lubna Hussein, giornalista della missione ONU in Sudan, già in evidenza agli occhi dell'opinione pubblica sudanese per aperte critiche alla condizione femminile nel suo paese, veniva arrestata la sera del 3 luglio in un ristorante di Khartoum, mentre partecipava alla festa di nozze di un cugino, da alcuni poliziotti delle forze d'ordine pubblico, in sopralluogo per controllare la presenza di donne e

ragazze e il decoro del loro abbigliamento. La giornalista, “incolpata” di indossare pantaloni maschili, veniva arrestata con altre dodici donne, di cui dieci immediatamente riconosciute “colpevoli” e dunque subito fustigate con dieci colpi di frusta e in seguito liberate. Al contrario, il rifiuto della Hussein e di altre due donne di sottoporsi alla tortura e la richiesta di un processo, le poneva, almeno in quella circostanza, al sicuro da maltrattamenti eseguiti senza alcuna preventiva assicurazione legale e giudiziaria sulla propria incolumità personale e fisica.

Giunto il processo, l’immunità come dipendente ONU avrebbe posto Lubna al sicuro da qualsiasi perseguimento, ma lei stessa decideva di dare le dimissioni dal suo impiego e sottoporsi al giudizio della legge. Nella seconda seduta del processo, il 4 agosto, il giudice decideva il rinvio al fine di accertare se effettivamente l’imputata potesse o no giovare di una qualche forma di immunità. È probabile che siano state le proteste di fronte al tribunale e l’attenzione del Segretario generale Ban Ki-Moon le vere cause del rinvio. Già il 4 settembre, tre giorni prima del terzo dibattimento, Amnesty International richiedeva alle autorità sudanesi la revoca di quei riferimenti legislativi alle pene fisiche per le donne che indossino pantaloni⁹, finché il 7 settembre, alla presenza di diplomatici e attivisti per i Diritti Umani presenti come osservatori in aula, e con circa 150 giornalisti in attesa fuori del tribunale per il verdetto finale, la Hussein veniva riconosciuta definitivamente colpevole, condannata ad una multa di 500 sterline sudanesi, ma non alla fustigazione. Tuttavia, rifiutando il pagamento, l’imputata dichiarava di voler trascorrere in alternativa, un mese in prigione. Il giorno successivo, la sua cauzione veniva pagata dal sindacato dei giornalisti, dandola da subito l’opportunità di impegnarsi nella campagna per l’abolizione dell’articolo 152 del Codice penale sudanese in vigore già dal 1991, come conferma il rapporto pubblicato da Amnesty in relazione a questo caso *Sudan: abolish the flogging of women*¹⁰. La problematicità dell’articolo, secondo la giornalista ONU musulmana, non va intesa nell’esser ispirato dalla religione islamica: secondo la Hussein, della *sharia* ne travisa i principi, al punto da giustificarne l’abolizione.

L’articolo prevede la possibilità di infliggere “non più di quaranta frustate” (o il pagamento di una multa, o entrambi) a “coloro che saranno riconosciute/i a commettere in pubblico atti e/o comportamenti indecenti che urtino la morale pubblica o ad indossare abiti indecenti o immorali, di disturbo alla sensibilità altrui”, precisando che l’atto in sé verrebbe considerato di *maggior gravità in rapporto alla religione di chi lo abbia commesso*. È un dato di fatto che, pur perentoriamente specificata la pena da infliggere, resti generica l’indicazione dei tipi di comportamento che costituiscono reato (“abbigliamento indecente”); va da sé dunque che questa genericità debba aver creato, per le forze di polizia, le condizioni adatte per proseguire ad infliggere la tortura senza incorrere in pressoché alcuna limitazione giuridica e, in più d’un caso, quasi in completa impunità. Il testo amnistiano cita più d’uno dei numerosi precedenti come quello della sedicenne Angelina originaria del Sudan meridionale, ma ormai residente nella capitale. Mentre passeggiava per le strade di Kartoum, accorgendosi di esser

⁹ http://www.amnesty.org.uk/news_details.asp?NewsID=18402.

¹⁰ <http://www.amnesty.it/Sudan-deve-abolire-fustigazione.html>.

seguita da un uomo, gli si avvicinava chiedendogli di smettere. Il suo *stalker* era un poliziotto in borghese che subito l'accompagnava alla più vicina stazione di polizia richiedendone la fustigazione a causa del suo abbigliamento "indecente", ovvero una gonna al ginocchio. La pena le veniva inflitta alla presenza di un giudice, previa la proibizione di ricorrere ad alcun contatto familiare, legale o personale. Amnesty International ha documentato numerosi casi di donne sottoposte ad un numero di frustate anche maggiore alle 40 indicate nell'articolo 152.

Recepito l'impatto di pubblico dei fatti sudanesi, l'*African Centre for Peace and Justice Studies*¹¹ ha segnalato la frequenza di casi simili avvenuti nella capitale nel corso del 2009 fino a quando, nel novembre dello stesso anno, la questione ha finito per estendersi ad un più ampio movimento contro la violenza a cui ricorrono le autorità per il mantenimento dell'ordine pubblico tra le comunità provenienti dalla regione del Darfur o originarie della regione del sud. È stato lo *Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa (SIHA)*¹², coalizione che riunisce organizzazioni di attivismo civile femminile in Sudan, Eritrea, Etiopia, Gibuti, Somalia e Somaliland, a sottoporre un *paper* di discussione sul tema, alla quarantaseiesima sessione ordinaria della Commissione Africana per i Diritti Umani. In realtà, nel caso sudanese esiste più d'un riferimento giudiziario mirato ad individuare comportamenti femminili punibili perché reputati inadeguati o sconvenienti da parte della polizia e che la SIHA ha incluso nella sua indagine. Il margine per queste azioni arbitrarie viene aperto dal più ampio *corpus* giudiziario in cui anche l'articolo 152 rientra, ossia le cosiddette "Leggi di Ordine Pubblico", sezioni del Codice penale del 1991, finalizzate a completare un più generale quadro di "regime di ordine pubblico". Esse, pur implementabili a livello nazionale, permettono ai 26 Governatori dei rispettivi stati in cui il Sudan è diviso, un ambito di discrezionalità nell'effettiva applicazione grazie alla possibilità di cui essi godono di aggiungervi ulteriori decreti su eventuali altri atti punibili. La legge di Ordine Pubblico di Kartoum del 1998, ad esempio, stabilisce limitazioni all'attività di partiti "pubblici e privati", alla pratica della danza tra uomini e donne, o tra donne alla presenza di uomini, al canto di canzoni "offensive"; fornisce inoltre indicazioni su come prender posto e aver accesso ai mezzi di trasporto pubblici, fare code in pubblico fino all'utilizzo di strumenti per le acconciature femminili. Pene infliggibili per le infrazioni includono le multe, la prigione fino a 5 anni, la fustigazione, la confisca dei beni e la chiusura degli esercizi di parrucchiere. Anche in altre sezioni del Codice penale del 1991 si riscontrano articoli come il 151 e il 153, i quali, generici come il 152, menzionano rispettivamente la "volgare indecenza" ed il "possesso, manipolazione o produzione di strumenti e articoli contrari alla pubblica morale", tutti punibili con un numero variabile di frustate tra le 40 e le 60 in aggiunta a multe e prigione, nonostante, come chiarisce il rapporto Amnesty, nessun articolo precisi, ancora una volta, cosa effettivamente costituisca "atto indecente o immorale". E tuttavia, tale vuoto "semantico" ha permesso che ancora nel 2007 una giovane donna venisse arrestata per abbigliamento indecente secondo l'articolo 152, accusata anche per i reati indicati dal 153, confermati nel

¹¹ <http://www.acjps.org/AboutUs.html>.

¹² <http://www.sihanet.org/index.php/home>.

momento in cui la polizia, confiscatole il cellulare, vi rinveniva un messaggio il cui contenuto era definito “indecente”. La pena fu di 40 frustate, un mese in carcere ed una multa di 400 sterline sudanesi. Nel regime di ordine pubblico rientrano anche gli articoli 145 e 154 che proibiscono rispettivamente la *zina*, da identificare come adulterio, relazioni extraconiugali, prematrimoniali e la prostituzione: ancora una volta la genericità dei contenuti fa sì che lo stupro venga individuato come *zina*. La condanna viene autorizzata nel caso in cui la vittima non sia in grado di dimostrare la non consensualità dell’atto. Donne nubili accusate di *zina* sono punibili con 100 frustate e quelle sposate rischiano la lapidazione. Infine, secondo il *report* del 2009 dello SIHA, l’articolo 154 sulla prostituzione permette che di questo reato siano accusate anche donne che possono ritrovarsi a condividere lo spazio di un ufficio con un uomo, anche al di fuori del regolare orario di lavoro.

Neppure i processi a simili casi seguono canoni di equità: alle imputate non viene assegnato un avvocato – per cui di norma si giunge a una condanna pochi giorni dopo l’arresto – le vittime sono spesso fustigate sul posto o poche ore dopo il fermo; in vari casi vengono loro negati i contatti con familiari, come pure il diritto di ricorrere in appello, diritto che in molti casi il giudice neppure menziona.

Conclusioni

Il caso italiano sembra presentare una caratteristica particolare: il vuoto legale e giudiziario derivante dalla mancanza del reato di tortura nel codice penale provoca a sua volta un vuoto con conseguenze gravissime nella cultura civile delle forze di polizia, fortemente carenti di basilare formazione e conoscenza dei diritti della persona arrestata, mentre, ad esempio, la Gran Bretagna si è dotata di programmi di educazione ai Diritti Umani rivolti ai poliziotti. La lacuna definitivamente desolante resta ancora quella giudiziaria per cui non appare mai assegnata una giusta valutazione del reato e di conseguenza, della pena¹³.

Il caso del Regolamento europeo mette invece in evidenza una delle vie attraverso cui il nostro continente prende ancor oggi parte ad una pratica disumana che, in maniera preoccupante, viene materialmente esportata, in contrasto con una tramandata immagine di “civiltà”. Come per altri ambiti, una tale civiltà è solo più attenta a rimuovere fuori dei propri confini, quanto di “incivile” essa produce.

Infine, il caso delle donne sudanesi ci dimostra che esistono le possibilità per una reazione civile efficace, di un impatto non solo di pubblico ma anche giudiziario: se è fattibile nel contesto africano, sensibile e attento a cercare di elaborare strumenti di protezione e prevenzione ad una pratica tanto aberrante e disumana, ci si domanda se in un contesto più vicino, ciò che effettivamente può avvenire in quello che da sempre è ritenuto “il continente più povero ed arretrato” non possa ispirare altri, in ambiti riconosciuti come più evoluti, ad impegnarsi verso il medesimo obiettivo.

¹³ La gravità e persistenza del fenomeno delle morti in carcere, ha ispirato il recentissimo libro di S. Di Persio *La pena di morte italiana. Violenze e crimini senza colpevoli nel buio delle carceri*, Rizzoli, Milano 2011.